

INNOVATIVITÀ E FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Prof. avv. Eva Desana

Prof.ssa associata di Diritto commerciale
Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Torino
Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e associati

5 dicembre 2017

Piano Industria 4.0

«il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività nazionale... un vero patto di fiducia con il mondo delle imprese che vogliono innovare»
(Ministro Calenda presentazione del Piano 14 luglio 2016)

Il Piano non ha creato nuove forme d'impresa, ma ha introdotto nuove agevolazioni, tra cui:

- c.d. iper ammortamento e super ammortamento: art. 1 , co. 9, 10 e 11 l. 232/16;
- proroga sino al 2020 credito d'imposta (sino a 20 milioni) per spese in R&S (aumentato al 50%): art. 1, co. 15 l. 232/16
- investimenti in *Start-up* e PMI innovative: art. 1 co. 66-68 l. 232/16

Tipologia di interventi

Agevolazioni fiscali per acquisto beni o per spese R&S:
incidono su azienda (art. 2555 c.c.):

◇ **Proroga «super ammortamento»** ex art. 1, comma 91 l. 208/15 (estesa al 31 dicembre 2017/30 giugno 2018): art. 1 comma 8 l. 232/16: *[qualunque bene materiale strumentale eccetto veicoli]*

◇ **Introduzione «iper ammortamento» (150%) e «super ammortamento» (40%):** rispettivamente acquisto di *beni materiali strumentali nuovi e beni immateriali strumentali* compresi rispettivamente nell'all. A e B: art. 1 commi 9, 10 e 11 l. 232/16: *[funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale]*

Altre tipologie

Agevolazioni fiscali per acquisto partecipazioni in *Start-up* e PMI innovative: *incidono su investimenti di terzi in tali imprese*

◇ **modifica art. 29 del d.l. 179 del 2012** (art. 1 co. 66 l. 232/2016); aumento delle aliquote di detrazione dal reddito degli investimenti in *Start-up* innovative (portate al 30% nel 2017);

◇ **estensione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 29 del d.l. 179 del 2012 all'investimento in PMI innovative, senza le limitazioni previgenti** (art. 1, co. 68 l. 232/2016)

Segue (*Start-up inn.*)

◇ nuovo art. 29 d.l. 179/ 2012: per il 2017

- detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 30% per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative (*direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Start-up innovative*) sino ad 1 milione;
- non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *Start-up* innovative, il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più *Start-up* innovative

Segue. PMI inn.

- l'efficacia della relativa disposizione è subordinata ex art. 108, par. 3 TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del MISE

◇ **estensione delle previsioni dell'art. 29 del d.l. 179 del 2012 anche all'investimento in PMI innovative:** « [...] l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»

Start-up innovativa

Fonti: artt. 25 e segg. d.l. 179/2012 (l. conv. 221/2012)

- È costituita da non più di sessanta mesi
- Non è stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda o di un suo ramo
- A partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro
- Non distribuisce e non ha distribuito utili
- Non deve avere titoli quotati

Start-up innovativa

- È residente in Italia o in uno degli Stati UE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- Ha quale oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - ◆ *Ammontare delle spese di R&S almeno pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (anche spese per business plan o registrazione e protezione di diritti di proprietà intellettuale)*

Start-up innovativa

- ◆ *Un terzo dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo munito del titolo di dottore di ricerca o dottorando o ricercatore (o due terzi devono essere laureati magistrali)*
- ◆ *Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, o nuova varietà vegetale o titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa*

Atto costitutivo

È automaticamente iscritta in apposita sezione speciale del registro delle imprese su presentazione della relativa domanda in formato elettronico contenente:

- a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
- b) Sede principale e sedi periferiche
- c) Oggetto sociale
- d) Breve descrizione attività, comprese attività e spese R&S
- e) Elenco soci

Segue atto costitutivo

f) Elenco partecipate

g) Indicazione titoli di studio e esperienze professionali dei soci e del personale

h) Indicazione di relazioni con incubatori certificati, investitori, Università e centri di ricerca

i) Ultimo bilancio depositato

l) Elenco diritti di privativa

Va depositata autocertificazione del possesso dei requisiti

Statuto *Start-up* inn.

Deroghe al diritto fallimentare: art. 31 d.l. 179/2012 «non è soggetta a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento»

Deroghe al diritto societario art. 26 d.l. 179/2012

- Dilatazione tempi per gli adempimenti conseguenti alla riduzione del capitale per perdite
- *Start-up* in forma di Srl può emettere quote fornite di diritti diversi, quote prive del diritto di voto o con diritti di voto in misura non proporzionale ai conferimenti

Segue: statuto

- Può offrire le proprie quote attraverso portali *online* a ciò dedicati (c.d. *equity crowdfunding*)
- *Start-up* in forma di Srl può compiere operazioni sulle proprie quote in attuazione di piani di incentivazione che prevedono assegnazione di quote ai dipendenti, collaboratori e amministratori
- *Start-up* in forma di Srl può emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle materie di competenza dei soci o oggetto di delibera assembleare
- È esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria relativi agli adempimenti nel registro delle imprese

Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali per chi vi opera: (art. 27 d.l. 179/2012)

Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti o collaboratori non concorre alla formazione del reddito imponibile; lo stesso vale per azioni o quote emesse a fronte di prestazioni d'opera e servizi

Agevolazioni fiscali per chi vi investe: (art. 29 d.l. 179/2012)

Nel 2017, 30% dell'investimento nel capitale della *Start-up* si detrae dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche

Nel 2017, 30% dell'investimento nel capitale della *Start-up* non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società

Durata agevolazioni

Cinque anni dalla data di costituzione (o diverso termine se *start-up* era già costituita alla data di entrata in vigore della legge): alla scadenza cessa l'applicazione della disciplina di favore

Obbligo per gli amministratori: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il rappresentante legale deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti

Start-up turismo

Successo delle *start-up* ha indotto il legislatore ad allargare alcune disposizioni ad altri soggetti

Start-up settore turismo art. 11-bis d.l. 83 del 2014 «si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche [...]»

«Le imprese *start-up* innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile».

PMI innovative

Fonti: art. 4 d.l. 3 del 2015 (l. conv. 33 del 2015)

- Raccomandazione 2003/361/CE (micro, piccole e medie imprese con meno di 250 persone e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale bilancio annuo inferiore a 43 milioni)
- società di capitali anche in forma cooperativa
- ultimo bilancio certificato da revisore
- non deve avere titoli quotati e non deve essere iscritta nella sezione delle *Start-up* innovative
- residenza in Italia o uno degli Stati UE purché abbia sede produttiva o filiale in Italia

PMI innovative

deve possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- ◆ *spese R&S in misura superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione*
- ◆ *un quinto della forza lavoro complessiva deve possedere il titolo di dottore di ricerca o essere dottorando (o un terzo devono essere laureati magistrali)*
- ◆ *titolarità anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, o nuova varietà vegetale o titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa*

Statuto PMI innov.

- gode delle medesime deroghe al diritto societario di cui godono le *start-up* innovative (richiamo all'art. 26 d.l. 179/2012) (fatti salvi i diritti di segreteria)
- può offrire le proprie quote attraverso i portali *online*
- Sono previste agevolazioni fiscali sulla remunerazione in strumenti finanziari e azioni (richiamo all'art. 27 d.l. 179/2012)
- Agevolazioni fiscali per chi investe (analoghe a *Start-up* inn.)
- deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese
- va attestata la permanenza dei requisiti entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio

PMI v. *Start-up* innov.

- requisiti di «innovatività» sono più sfumati rispetto a quelli delle *Start-up* innovative
- a differenza di quello delle *Start-up* innovative *status* di PMI è a tempo indeterminato (finché permangono i requisiti di cui al d.l. 3 del 2015)
- PMI innovativa fallisce se ricorrono i relativi presupposti
- Possono distribuire utili

Direttrici future

Alcuni interventi originariamente circoscritti alle *Start-up* innovative e alle PMI innovative sono stati recentemente estesi a tutte le PMI

◊ art. 1, co. 70 l. 232 del 2016: estensione del ricorso al portale per la raccolta di capitali di *Start-up* e PMI innovative a **tutte le PMI**

◊ art. 57 d.l. 50 del 2017: estensione a tutte le PMI dell'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del d.l. 179/2012: *le parole “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”*

È stata prevista facoltà di acquisto di perdite fiscali di *Start-up* da parte di società collegata con titoli quotati (art. 1, co. 76 l. 232/16)

Conclusioni

La sfida del Piano Industria 4.0 è stata lanciata e le previsioni richiamate dimostrano che l'attenzione del Governo è diretta principalmente verso le esigenze degli operatori, in particolare del mondo delle imprese, con scarsa cura della coerenza degli interventi con le categorie concettuali, i tipi societari e la sistematica tradizionale in materia di forme di impresa.

Ne discende un quadro frammentario e non facile da ricostruire per gli studiosi del diritto commerciale: tuttavia «il disordine delle norme obbliga l'analisi giuridica a fabbricare un tessuto razionale per [...] ricostruire le regole in vigore e prevedere le soluzioni che adotteranno le Corti, contribuendo altresì all'innovazione dei testi» (P. Spada)

Grazie per l'attenzione

CONTATTI

e-mail: eva.desana@madlex.it;
eva.desana@unito.it
tel. +39 011/2170911